

La motivazione del decreto che dispone il sequestro “impeditivo”*

*The Duty to Give Reasons for a Preventive Seizure Decision**

LUCA PRESSACCO

*Dottorando di ricerca in Procedura penale e diritto delle prove
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, SEQUESTRO PREVENTIVO,
FUMUS COMISSI DELICTI

DUTY TO GIVE REASON, PREVENTIVE SEIZURE,
FUMUS COMISSI DELICTI

ABSTRACT

La relativa indeterminatezza del dettato legislativo ha stimolato un'elaborazione giurisprudenziale particolarmente vivace in merito ai presupposti di applicazione del sequestro preventivo “impeditivo” o “tipico”. Attraverso la motivazione del relativo provvedimento, il giudice dovrebbe rendere conto, alla collettività e ai soggetti interessati alla vicenda cautelare, dell'itinerario logico e giuridico compiuto. Al fine di verificare se tale garanzia sia sostanzialmente rispettata, si rende necessaria una ricognizione della materia, anche per porre ordine nella congerie degli orientamenti giurisprudenziali e comprendere le prospettive di sviluppo dell'istituto in esame.

The partial vagueness of the legislative requirements provided by section 321 par. 1 of the Italian Code of Criminal Procedure has given rise to a lively case law and a fierce debate in literature about the legal conditions for the application of preventive seizure. Through the justification of the legal order, the court should be accountable to the community - including all the parties concerned by the measure - for the logical and legal route of the decision. In order to verify if this fundamental guarantee is actually respected, it is necessary to reconstruct the “state of art” by carefully organizing the case law and the literature in this field. Moreover, in our opinion this approach opens the way for a clear comprehension and further development of the subject examined.

* Il testo della presente relazione, è stato precedentemente pubblicato in *Ind. pen.*, 2016, p. 569 ss.

SOMMARIO

1. Sequestro preventivo e procedimento penale. – 2. Sequestro “impeditivo” ed obbligo di motivazione. – 3. *Segue*: le stagioni del “*fumus commissi delicti*”. – 4. *Segue*: variazioni sul tema del “*periculum in mora*”. – 5. Proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro “impeditivo”. – 6. Prospettive.

1. Sequestro preventivo e procedimento penale.

Il sequestro preventivo è sorto attraverso un processo di gemmazione, grazie alle iniziative ed elaborazioni giurisprudenziali – tanto creative quanto ardite – che lo hanno estratto dalla matrice unitaria del sequestro probatorio per conferirgli autonoma consistenza¹. Nonostante siano trascorsi quasi trent'anni dal suo recepimento nel tessuto normativo del codice “Vassalli-Pisapia”², risulta tutt'oggi gravato da un certo sospetto. Viene, infatti, considerato – in special modo dalla dottrina³ – come un istituto che introduce logiche parzialmente estranee al sistema processuale, la cui disciplina e – in misura ancora maggiore – le cui applicazioni pratiche rappresentano il sintomo di una patologia della giustizia penale⁴. A ben vedere, il dibattito concernente l'istituto in esame non potrebbe essere circoscritto agli aspetti strettamente tecnici della disciplina, venendo in rilievo alcune tra le opzioni di fondo di un determinato sistema processuale. Tale consapevolezza obbliga l'interprete, prima di procedere oltre, a rendere manifesti i presupposti da cui muove l'analisi: occorrerà, dunque, soffermarsi brevemente sulle caratteristiche generali del sequestro preventivo “tipico” o “impeditivo” di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p. (così detto per distinguerlo dal sequestro preventivo funzionale alla confisca, disciplinato dal comma secondo della medesima disposizione) e sul ruolo che tale istituto ricopre all'interno del complesso procedimentale⁵.

Anzitutto si ritiene, sulla scorta dell'opinione espressa da autorevole dottrina, che la finalità di prevenzione – caratterizzante la misura cautelare in esame – non possa essere considerata del tutto eccentrica, o addirittura antitetica, rispetto agli altri scopi istituzionali del processo penale: se, infatti, la funzione garantistica del processo consiste nel proteggere le libertà individuali implicate nell'accertamento dei reati⁶, per converso non si possono «trascurare quelle situazioni di pericolo per i beni protetti dalle norme penali che abbiano a manifestarsi nel corso dell'*iter* procedimentale»⁷. Al contrario, in tali circostanze, è la funzionalità complessiva del sistema penale a richiedere l'adozione di misure provvisorie per scongiurare il rischio che

¹ E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 1982, p. 1073, il quale, analizzando l'itinerario giurisprudenziale del sequestro preventivo (inquadrate all'epoca entro gli incerti confini delineati, volta per volta, dagli art. 219, 231 e 232 e 337 c.p.p. 1930) distingueva in questo ambito tra «prassi devianti» e «prassi promozionali», nate in assenza di istituti giuridici confacenti alle esigenze di tutela manifestate dalla collettività in pendenza dell'accertamento di un fatto di reato. Una ricostruzione accurata delle origini dell'istituto, effettuata in chiave critica a cavallo tra i due codici, si trova in P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991, p. 53 ss.

² Tra i primi commenti della norma che ha codificato l'istituto in esame, si segnalano in particolare: N. GALANTINI, sub *art. 321*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio - O. Dominioni, III, 2, Milano, 1990, p. 265 ss.; E. SELVAGGI, sub *art. 321*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, III, Torino, 1990, p. 359 ss.

³ Cfr., autorevolmente, A. SCALFATI, *Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni di “tipo” cautelare*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 533 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4439 ss.

⁴ Quest'ultima, invece di attendere al proprio fine istituzionale – vale a dire la verifica dell'ipotesi formulata dalla pubblica accusa – diverrebbe strumento di difesa sociale e, tradendo in tal modo la sua funzione, degraderebbe a puro mezzo di contrasto agli interessi (soprattutto patrimoniali) della criminalità.

⁵ Sulle differenze strutturali – tali da configurare istituti specifici ed autonomi – tra le tipologie di sequestro previste dai primi due commi dall'art. 321 e ss. c.p.p., v. Cass., sez. VI, sent. 19 gennaio 1994 n. 151, Pompei, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3459 ss., con nota di R. MENDOZA. Da ultima, v. Cass., sez. III, sent. 17 settembre 2014 n. 47684, Mannino, in *CED*, rv. 261242. In dottrina, su tale distinzione, v. P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 124, nonché M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, p. 119 ss.

⁶ Riconoscendo, in tal modo, che la disciplina del processo penale riguarda direttamente «la regolamentazione dei rapporti tra i poteri attribuiti agli organi giudiziari e la salvaguardia dei diritti individuali», ragion per cui risulta condivisibile il «rilievo dottrinario di considerare la procedura penale alla stregua di «diritto costituzionale applicato»»: G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2013, p. 17.

⁷ E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza*, cit., p. 1073.

vengano commessi reati⁸. In effetti, l'idea di «paralizzare lo *status quo*»⁹ rientra perfettamente nella logica propria delle misure interinali e, occorre riconoscere, il sequestro preventivo svolge una funzione particolarmente efficace in questa prospettiva¹⁰, operando concretamente come una «inibitoria di attività illecite rafforzata dalla indisponibilità delle cose il cui uso è implicato dall'agire vietato»¹¹.

In conclusione, con il sequestro «impeditivo» il processo penale non solo risponde alle esigenze di tutela espresse dalla collettività nel momento in cui emerge il sospetto che sia stato commesso un fatto costituente reato, ma protegge al contempo sé stesso o – più precisamente – la credibilità della propria funzione giuridica e sociale¹². Conviene, dunque, verificare se lo strumento in questione sia presidiato, a livello normativo, da adeguate garanzie procedurali (tanto sul piano dei presupposti che legittimano l'adozione della misura, quanto sul versante dei controlli azionabili su di essa) che ne scongiurino la deriva in direzione di un'anticipata espropriazione di beni e di diritti individuali. Se così non fosse, sarebbe obbligatorio riconoscere il perdurante «temperamento autoritario» e proporre gli opportuni correttivi sia dal punto di vista interpretativo che in prospettiva *de jure condendo*¹³.

2. Sequestro «impeditivo» ed obbligo di motivazione.

In questa prospettiva – prendendo atto del significato profondo e delle molteplici funzioni che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali assolve nel sistema delle

⁸ Nel medesimo senso, G. VICICONTE, *Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 367, secondo cui «la nuova disciplina sul sequestro preventivo si inserisce nella linea di tendenza che informa l'intera materia delle misure cautelari nell'ambito del nuovo codice, rappresentata da un allargamento di quella che può definirsi come l'area della prevenzione realizzabile nell'ambito del procedimento penale, con istituti di natura processuale»; osservando che «l'importanza riconosciuta ad una siffatta esigenza è strettamente correlata alla obiettiva necessità di evitare il verificarsi di nuovi episodi criminosi, riconducibili per connessione al procedimento in corso, non potendo che apparire paradossale lo svolgimento della funzione repressiva, senza che possano assicurarsi idonei meccanismi di prevenzione per evitare il pericolo di recidive».

⁹ A. SCALFATI, *Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni di "tipo" cautelare*, cit., p. 533.

¹⁰ Cfr. M. CASTELLANO - M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *D. disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, p. 99: «Poiché la dinamica processuale non procede di pari passo con la fattispecie concreta può accadere che mentre il processo si svolge lungo un percorso logico astratto, volto alla ricostruzione del fatto illecito e all'accertamento della responsabilità dell'imputato, la realtà, oggetto del giudizio, continui inarrestabilmente il suo evolversi ... Dal che l'esigenza di garantire che l'emanazione del provvedimento finale espliciti i suoi effetti su una situazione di fatto corrispondente a quella operante al momento della domanda giudiziale». Secondo L. LUDOVICI, sub *art. 321*, in *Misure cautelari*, a cura di P. Bronzo (in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretta da G. Lattanzi - E. Lupo, IV), Milano, 2013 p. 1625, «nel caso di sequestro la fruttuosità del processo è assicurata prevenendo il verificarsi di altri fatti criminosi, collegati a quello oggetto del procedimento penale», considerando anche che «l'aggravamento del reato, la protrazione delle sue conseguenze e la commissione di altri reati...sono eventi tali da pregiudicare l'effettività del processo penale, che è finalizzato a far diventare 'il reato impossibile'» (*ibidem*, p. 1626).

¹¹ Così si esprime E. AMODIO, *Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della «coercizione reale» nella prassi e nella giurisprudenza*, cit., p. 1081.

¹² A livello dogmatico, P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 113-114, osserva che «se è pacifica l'esistenza di un rapporto di strumentalità [fra il sequestro e il processo], non altrettanto pacifica è l'individuazione del primo dei due termini del rapporto: se cioè lo si debba riferire ai soli provvedimenti (quello provvisorio e quello definitivo) concretamente emanati; se la prospettiva in cui debba inquadrarsi la strumentalità sia quella del rapporto fra azioni, rispettivamente, cautelare e principale; o se, ancora, la relazione debba instaurarsi tra procedimento cautelare – incidentale ed accessorio ma dotato di una reale consistenza ed autonomia funzionale – ed il procedimento principale», arrivando infine a propendere per quest'ultima soluzione.

¹³ All'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con intento programmatico si affermava che «le preoccupazioni relative alla significativa indeterminazione dei presupposti del sequestro preventivo devono stimolare adeguate difese interpretative volte ad evitare che la misura si sveli nella prassi (o comunque venga utilizzata) come strumento affrettato di repressione immediata e di deterrenza indiscriminata»: P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 155. Nel medesimo senso, v. anche G. VICICONTE, *Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione*, cit., p. 369-370.

garanzie processuali¹⁴ – sia il legislatore delegato¹⁵ che la dottrina¹⁶ hanno tempestivamente sottolineato la centralità dell'apparato giustificativo da porre a fondamento del provvedimento che dispone il sequestro con finalità di prevenzione. Tuttavia, tali auspici hanno dovuto misurarsi *ab initio* con l'assenza di un modello normativo esplicito, che indicasse analiticamente i contenuti essenziali ed irrinunciabili per la motivazione del relativo provvedimento. Sotto questo profilo, la disciplina delle cautele reali si differenzia nettamente da quella dettata per l'applicazione delle misure cautelari personali: mentre in relazione a queste ultime spicca la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p.¹⁷, per quanto riguarda le prime si prescrive "solamente" che il sequestro preventivo debba essere adottato dal giudice con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero. Spetta, dunque, all'interprete procedere ad una ricostruzione dei requisiti e dei contenuti specifici della motivazione del provvedimento di sequestro a scopo di prevenzione, con l'ausilio dei tradizionali criteri ermeneutici sistematico e teleologico, dal momento che il dato letterale fornisce indicazioni scarse e piuttosto generiche¹⁸.

Alcune osservazioni preliminari e, per certi versi, immediate discendono direttamente dalla configurazione della struttura esterna del provvedimento come «decreto motivato».

Anzitutto, l'opzione in favore della forma decretale del provvedimento parrebbe collegata alla mancata instaurazione del contraddittorio (anche nella forma meramente cartolare) anteriormente all'emanazione dello stesso. Ciò potrebbe, evidentemente, riverberarsi anche sul contenuto della motivazione, escludendo la possibilità di un andamento dialettico del discorso giustificativo. In realtà, anche le misure cautelari personali vengono applicate "a sorpresa" in assenza di un previo contraddittorio, ma ciò non ha impedito al legislatore di imporre al giudice l'enunciazione dei motivi per cui ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa o quelli che, comunque, depongono a favore dell'imputato (art. 292 commi 2 lett. *c-bis* e 2-ter c.p.p.)¹⁹. Occorre, tuttavia, riconoscere che l'effettiva incidenza di tali regole sull'ampiezza e la profondità del discorso giustificativo riposa in ampia misura sugli obblighi di *discovery* imposti al pubblico ministero²⁰. Viceversa, è opportuno precisare, nella disciplina del sequestro preventivo non si rinvergono analoghe garanzie procedurali²¹.

¹⁴ Sulle molteplici funzioni adempiute dall'obbligo giuridico di motivare i provvedimenti giurisdizionali, con particolare riferimento alle implicazioni di esso in ambito penale, cfr. G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2013, p. 131 ss.; F. M. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997, p. 4 ss.; E. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 185 ss. Da ultimo v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, P. DELL'ANNO, *Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale*, Milano, 2015, p. 5 ss.

¹⁵ Sul punto, la lettura della *Relazione prog. prel. c.p.p.* (in *G.U.* 24 ottobre 1988 n. 250, *Suppl. ord.* n. 93, p. 3 ss.) è emblematica: «È sembrato che i rilevanti effetti che scaturiscono dalla misura cautelare penale... rendessero necessaria una previsione normativa tale da obbligare il giudice ad enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d'essere della sua persistenza» (*ibidem*, p. 80).

¹⁶ Cfr., sul punto, M. CASTELLANO - M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *D. disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, p. 104, secondo cui «l'esigenza di motivazione dei provvedimenti cautelari reali assume una rilevanza fondamentale al fine di garantire un effettivo controllo sulla legittimità dei stessi»; v. anche P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991, p. 189 ss. Già nel vigore del codice di procedura penale abrogato si era affermata la necessità di definire compiutamente e precisamente l'estensione dell'obbligo di motivazione del sequestro penale con finalità di prevenzione: G. BETOCCHI, *Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell'ambito di operatività; presupposti; conseguenze peculiari della autonomia funzionale; tutela dei soggetti passivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 991 ss.

¹⁷ L'attenzione riservata dal legislatore alla motivazione dei provvedimenti cautelari personali, nell'evidente tentativo di limitare l'applicazione di queste ultime, è testimoniata dai plurimi interventi che hanno apportato nel tempo significative modifiche al dettato dell'art. 292 c.p.p.: cfr., in ordine cronologico, art. 9 l. 8 agosto 1995 n. 332; art. 6 l. 7 dicembre 2000 n. 397; art. 8 l. 16 aprile 2015 n. 47.

¹⁸ Secondo F. PORCU, *Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1344, l'assenza di precisi indici normativi cui ancorare l'adozione del provvedimento di sequestro a scopo di prevenzione «rafforza il connubio, sorto nel previgente codice di rito e mai interrotto, fra sequestro preventivo e *vacuum* normativo».

¹⁹ Per l'analisi dei contenuti della motivazione nell'ambito delle ordinanze cautelari personali cfr., ad esempio, L. KALB, *Motivazione ed effettività del sistema dei controlli*, in *Le fragili garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali*, Milano, 2014, p. 126 ss.; M. MENNA, *Studi sul giudizio penale*, Torino, 2009, p. 233 ss.; F. M. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997, p. 103 ss. In tutti i contributi citati si evidenzia come il parametro fondamentale attorno a cui ruota l'apparato motivazionale in sede cautelare è quello di "rilevanza" (consistente nella idoneità e nella necessità rispetto al *thema probandum*) degli elementi probatori, che si differenzia dalla "attendibilità" dei medesimi (riferita alla conclusione della prova), contemplata nel contesto della sequenza argomentativa della sentenza dibattimentale.

²⁰ Quest'ultimo è tenuto, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., a presentare al giudice competente non solo gli elementi su cui si fonda la richiesta, ma anche tutti gli elementi raccolti a favore dell'imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

²¹ Cfr., sul punto, A. SCALFATI, *Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni di "tipo" cautelare*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 535: «la disciplina registra una certa flessibilità nelle condotte del pubblico ministero. Innanzi tutto non contempla l'obbligo di depositare gli atti posti a base della decisione cautelare, mettendo la difesa nelle condizioni di effettuare richiesta di riesame al solo scopo di prendere visione degli elementi d'accusa trasmessi al tribunale... Inoltre, non è previsto che il pubblico ministero trasmetta – al giudice del riesame – gli elementi favorevoli ad una pronuncia di segno diverso, contrariamente a quanto emerge dall'art. 309, comma 5, c.p.p. in materia di misure personali; cosicché la selezione dell'organo d'accusa condiziona non solo il giudizio cautelare originale, ma anche quello del controllo».

Sicuramente, ciò che la norma esclude, nel momento in cui allude alla necessità che il decreto sia “motivato”, è la possibilità di predisporre un discorso giustificativo parziale o incompleto²². L’obbligo di motivazione, invero, non si riflette solamente sull’*an* del discorso giustificativo, ma coinvolge anche il relativo *quomodo*, vale a dire la sua estensione esplicativa²³. Di conseguenza, non solo «tutti i provvedimenti devono essere motivati, ma ‘tutto’ il provvedimento deve trovare il suo apparato giustificativo nell’esposizione dei motivi»²⁴, vale a dire che tutte le questioni affrontate per giungere alla decisione – necessarie in relazione alla fattispecie processuale in esame – debbono trovare corrispondenza nell’ambito del discorso giustificativo. La Corte di legittimità si è espressa anche di recente sul punto, affermando che «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di ‘violazione di legge’, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente»²⁵. In entrambi i casi, all’accertamento del vizio consegue l’annullamento del provvedimento impugnato in base al combinato disposto degli art. 125 comma 3 e 606 comma 1 lett. c²⁶.

Per comprendere pienamente la *ratio* dell’istituto occorre, poi, guardare alla fase in cui interviene la pronuncia sulla richiesta di sequestro preventivo. Quest’ultimo, infatti, non subisce le limitazioni temporali stabilite dall’art. 316 c.p.p. per l’analogo provvedimento a fini conservativi: di conseguenza, può essere adottato anche nel corso delle indagini preliminari quando l’imputazione non si è ancora stabilizzata e l’ipotesi accusatoria si caratterizza per una certa fluidità²⁷. Si tratta, dunque, di un provvedimento assunto allo stato degli atti, nel corso di una procedura incidentale collocata a lato del procedimento principale. Tuttavia, ciò non dovrebbe condurre ad una svalutazione del ruolo “selettivo” che la fattispecie penale svolge anche in tale frangente.

Si tratta ora di analizzare i singoli elementi che compongono la fattispecie processuale del sequestro preventivo “impeditivo”, come configurata dall’art. 321 comma 1 c.p.p. I tradizionali requisiti delle misure cautelari – *fumus commissi delicti* e *periculum in mora* – necessitano, infatti, di essere declinati in relazione alle finalità e alle esigenze specifiche sottese alla tipologia di sequestro in esame.

3.

Segue: le stagioni del “*fumus commissi delicti*”.

Quanto al primo profilo, un’indicazione significativa si ricava implicitamente dalle prescrizioni concernenti l’oggetto dell’apprensione. Quest’ultimo può consistere solamente in una «cosa pertinente al reato»: dal che si ricava che presupposto indefettibile per l’esercizio del potere cautelare, sarebbe, anzitutto, la consistenza dell’ipotesi che un reato sia stato commesso

²² Nel medesimo senso, M. CASTELLANO - M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, cit., p. 104: «l’assenza in ordine alle misure cautelari reali di un’analitica descrizione dei requisiti in cui la motivazione deve sostanziarsi...non autorizza la carenza di ‘singoli momenti esplicativi’ né, tantomeno, la ‘totale mancanza della parte espositiva delle ragioni della decisione’ concretizzandosi, altrimenti, l’ipotesi di omessa motivazione.

²³ La completezza della motivazione costituisce, in questa prospettiva, un corollario imprescindibile della regola dettata dall’art. 111 comma 6 Cost., innalzando un argine decisivo per contenere il rischio che la garanzia ivi contenuta possa venire concretamente elusa.

²⁴ E. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, cit., p. 194.

²⁵ Cass., sez. III, sent. 18 febbraio 2015 n. 28241, Baronio e altri, in *CED*, rv. 264011 (confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato, seppur declinato secondo sfumature non sempre pienamente coincidenti, soprattutto in riferimento al significato da attribuire alla nozione di “motivazione apparente”: cfr. Cass., sez. un., sent. 28 gennaio 2004 n. 5876, Bevilacqua, in *CED*, rv. 226710; Cass., sez. V, sent. 11 gennaio 2007 n. 8434, Ladiana ed altro, *ivi*, rv. 236255; Cass., sez. un., sent. 29 maggio 2008 n. 25932, Ivanov, *ivi*, rv. 239692; Cass., sez. V, sent. 25 giugno 2010 n. 35532, Angelini, *ivi*, rv. 248129; Cass., sez. I, sent. 31 gennaio 2012, n. 6821, Chiesi, *ivi*, rv. 252430). Per gli opportuni approfondimenti sul punto, v. D. POLETTI, *Il ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p. tra vizio di violazione di legge ed interesse ad impugnare*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1447.

²⁶ Nel medesimo senso, v. P. GUALTIERI, *Le misure cautelari reali*, in *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di A. Marandola (in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, II, diretto da G. Spangher - A. Marandola - G. Garuti - L. Kalb), Torino, 2015, p. 374; M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, p. 143.

²⁷ Secondo G. DE AMICIS, *Contrasti giurisprudenziali in tema di oggetto del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1876, «l’inevitabile fluidità della materia oggetto di indagine preliminare può determinare una costante espansione della base di giudizio, obbligando le parti ad una continua riconsiderazione critica dei presupposti stessi della domanda cautelare».

in precedenza²⁸. Peraltro, tale presupposto è stato variamente declinato dalla giurisprudenza, con significative variazioni in ordine alle modalità di formazione del convincimento giudiziale in ordine al “*fumus delicti*”. Secondo un primo orientamento, affermatosi nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, doveva ritenersi sufficiente – ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro “impeditivo” – la «astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato»²⁹. Di conseguenza, il giudice non avrebbe dovuto effettuare alcuna prognosi, neppure superficiale, circa la fondatezza dell’ipotesi di accusa, né indagare i profili soggettivi del reato in relazione ad un soggetto gravato da addebiti provvisori, potendo limitarsi ad accertare la congruenza del caso concreto, così come prospettato dall’organo inquirente, rispetto al titolo di reato enunciato nella richiesta di applicazione della misura cautelare reale. A ben vedere, una visione così edulcorata del livello di verifica della fattispecie penale sviliva, al medesimo tempo, sia i diritti della difesa che le *chances* di un autentico controllo sul provvedimento in sede di impugnazione. Alla prima era sostanzialmente richiesta una *probatio diabolica*, dovendo – salva la palese difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale, riconducibile a sua volta ad errori compiuti dal pubblico ministero o dal giudice in ordine alla liceità del fatto o alla sua qualificazione giuridica – contestare quello che a tutti gli effetti costituiva un puro teorema logico³⁰. D’altra parte, per quanto riguarda i controlli eventualmente esperibili, risultava arduo ipotizzare un’effettiva ed autonoma valutazione critica da parte degli organi giurisdizionali competenti in presenza di criteri tanto evanescenti. Rimanevano, peraltro, ambigui i termini dell’operazione di sussunzione, non essendo chiaramente precisato se rilevassero esclusivamente le prospettazioni del pubblico ministero o se l’esame potesse estendersi fino a ricomprendere le risultanze emergenti dagli atti allegati alla richiesta di emissione del provvedimento.

La Corte di legittimità, chiamata in seguito ad esprimersi sul punto, ha optato per la prima soluzione – assai meno impegnativa dal punto di vista degli obblighi motivazionali – specificando che gli elementi rappresentati dalla pubblica accusa non sarebbero stati censurabili in punto di fatto per apprezzarne l’effettiva coincidenza con le risultanze processuali³¹. Dal punto di vista pratico tale impostazione conferiva al magistrato requirente un improprio potere di manipolazione delle risultanze fattuali, con sostanziale elusione dello stesso principio di legalità, il quale presuppone una ricostruzione tendenzialmente attendibile degli accadimenti cui la fattispecie ricollega l’insorgere del potere cautelare.

Giova, peraltro, precisare che – in tempi più recenti – la Corte di cassazione sembra aver rimodulato il proprio approccio interpretativo, esortando il tribunale del riesame a valutare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dai dati forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono allo stato degli atti sostenibile

²⁸ In dottrina, cfr. F. LATTANZI, *Sul fumus richiesto per il sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1995, 352: «Basta considerare che, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., il sequestro può essere disposto solo per impedire alcune conseguenze di un reato o la commissione di altri reati, e che inoltre oggetto del sequestro possono essere solo le cose pertinenti al reato, tralasciando il fatto che se non si può ipotizzare la commissione di un reato non si può neanche iniziare un procedimento penale e tanto meno perciò può disporsi un sequestro preventivo». In giurisprudenza, nel medesimo senso, Cass., sez. VI, sent. 6 agosto 1992 n. 3021, Liotti, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 539 ss., con nota di L. FIORE: «il richiamo normativo, costante e reiterato, al “reato” – sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l’aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato – rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso».

²⁹ Cass., sez. un., sent. 25 marzo 1993 n. 4, Gifuni, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1969 ss., con nota di R. MENDOZA. L’arresto in questione ha goduto di ampia fortuna, probabilmente dovuta anche ad una lettura piuttosto superficiale, condizionando fortemente gli sviluppi applicativi successivi. L’eco della sentenza “Gifuni” risuonava ancora in tempi relativamente recenti nella giurisprudenza della Corte di legittimità. Cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. V, sent. 18 dicembre 2008 n. 46321, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 994 ss. con commento fortemente critico di M. PIERDONATI.

³⁰ Sul punto, cfr. M. CERESA-GASTALDO, *Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4441, per il quale in base all’orientamento descritto «a fondare il potere coercitivo reale basta un’equazione astratta tra la descrizione del fatto fornita dall’inquirente e quella normativamente tipizzata».

³¹ Cass., sez. un., sent. 20 novembre 1996 n. 23, Bassi, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1677; in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 237 ss. A dir la verità, la decisione in esame non brilla affatto per chiarezza, essendo tutta imperniata sull’ambiguità di fondo (forse voluta, nel tentativo di ricercare un improbabile compromesso) tra valutazioni di corrispondenza logica da condurre in astratto e disamina delle concrete risultanze processuali. Infatti, dopo aver correttamente rilevato che non va «appiattito il ruolo di garanzia [della giurisdizione], ristretto negli angusti steccati della semplice constatazione dell’astratta asserzione di un’ipotesi di reato, senza la verifica del collegamento con la realtà processuale», giungeva alla poco condivisibile (nonché contraddittoria, rispetto a quanto enunciato in precedenza) affermazione secondo cui «alla giurisdizione compete... il potere-dovere d’espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto, offerte dal pubblico ministero», specificando ulteriormente a scanso di equivoci che «l’accertamento della sussistenza del *fumus commissi delicti* va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica». Giudica “criptico” l’intervento effettuato dalla Corte di cassazione con la sentenza “Bassi”, R. ADORNO, *Sequestro preventivo, fumus commissi delicti e cognizione del tribunale del riesame*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 914 ss.

l'impostazione accusatoria³². Con ciò, si è giunti a colmare il divario – tanto accentuato in precedenza – rispetto ai requisiti previsti dall'art. 292 comma 2 lett. c, laddove si specifica che il giudice è tenuto ad esporre e valutare autonomamente gli indizi che giustificano l'adozione della misura in concreto, con indicazione degli elementi di fatto da cui i primi sono desunti e dei motivi che inducono ad attribuire rilevanza a questi ultimi. Inoltre, nel caso in cui siano già presenti nel fascicolo del pubblico ministero o sopraggiungano – magari grazie al contraddittorio differito in sede di riesame³³ – allegazioni a favore del soggetto sottoposto ad indagini preliminari, l'organo giudicante dovrebbe esporre pure i motivi per i quali tali elementi sono stati ritenuti non rilevanti³⁴.

Al di là delle formule su cui la giurisprudenza tende più o meno fisiologicamente ad adeguarsi, anche l'idea che l'applicazione della misura cautelare reale possa prescindere del tutto dall'analisi dei profili soggettivi del reato ipotizzato³⁵ rievoca – in una prospettiva storica – l'antica contrapposizione (tipica della procedura inquisitoria) tra una *inquisitio generalis* diretta a circoscrivere gli elementi materiali del reato (vale a dire le possibili manifestazioni esteriori dell'illecito penale) e una *inquisitio specialis* tesa all'individuazione dell'autore del delitto e all'esplorazione dei suoi atteggiamenti psicologici³⁶: il sequestro "impeditivo" rappresenta, da questa angolazione, lo spartiacque ideale di un'indagine preliminare da svolgersi in due tempi³⁷. Ciò rende la misura in esame particolarmente duttile, poiché capace di adattarsi a contesti investigativi pure sensibilmente differenti.

4.

Segue: variazioni sul tema del "periculum in mora".

Passando al requisito del *periculum in mora*, esso viene delineato dalla normativa processuale come il «pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso» oppure, alternativamente, «agevolare la commissione di altri reati». Anche su questo versante, apparentemente più specifico di quello descritto nel paragrafo precedente, è necessario formulare alcune osservazioni.

In primo luogo, l'idea di un aggravamento o di una protrazione degli effetti lesivi della condotta sembrerebbe implicare che il sequestro preventivo possa essere autorizzato solo in

³² Cfr. da ultima Cass., sez. V, sent. 16 settembre 2014 n. 49596, Armento, in *CED*, rv 261677, secondo cui «per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del *fumus commissi delicti*, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato», specificando comunque che non spettava al tribunale del riesame «entrare nel merito della tesi difensiva, con la quale era contestata la concreta fondatezza dell'accusa», ma solamente la valutazione circa «le risultanze concrete dell'indagine». Sul punto, v. anche Cass., sez. V, sent. 21 maggio 2014 n. 28515, Ciampani e altri, *ivi*, rv. 260921; Cass., sez. VI, sent. 21 giugno 2012 n. 35786, Buttini e altro, *ivi*, rv. 254394; Cass., sez. IV, sent. 14 marzo 2012 n. 15448, Vecchione, *ivi*, rv. 253508; Cass., sez. V, sent. 26 gennaio 2010 n. 18078, De Stefani, *ivi*, rv. 247134.

³³ Sui «privilegi epistemic» di cui gode il collegio del riesame, grazie all'arricchimento del materiale probatorio rispetto alla deliberazione genetica della misura e all'apporto argomentativo dei soggetti interessati, v. R. ADORNO, *Sequestro preventivo, fumus commissi delicti e cognizione del tribunale del riesame*, cit., p. 922.

³⁴ Sotto questo profilo, Cass., sez. V, sent. 21 maggio 2014, Ciampani e altri, cit., specifica che il più recente orientamento giurisprudenziale in tema di "*fumus commissi delicti*" e cognizione del tribunale del riesame, deve essere «coordinato con quello secondo il quale tale organo deve limitare il proprio sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul *fumus*, senza doversi pronunciare su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti». Il precedente specifico è un arresto di poco precedente: Cass., sez. III, sent. 28 febbraio 2013 n. 13038, Lampadula e altro, in *CED*, rv. 255114, secondo cui «compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del pubblico ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del *fumus* del reato ipotizzato», tenendo comunque presente che «il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall'estendersi ad ogni questione prospettata dall'indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla fondatezza del *fumus* del reato». Peraltro, se è corretto ritenere che la cognizione del tribunale del riesame debba estendersi a tutte e sole le questioni che abbiano un'effettiva incidenza sulla sussistenza del *fumus*, occorre contestualmente riconoscere che – contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione nel citato caso Ciampani – «una diversa lettura [proposta dalla difesa] degli elementi probatori già acquisiti» costituisce indubbiamente un fattore idoneo ad esercitare tale influenza.

³⁵ Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in relazione ai provvedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del requisito del *fumus commissi delicti* può rilevare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso risulti di immediata evidenza, dal momento che la verifica giudiziale della sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del reato ipotizzato.

³⁶ Per gli opportuni approfondimenti, anche di natura bibliografica, si rinvia alle interessanti considerazioni svolte da D. NEGRI, "*Fumus commissi delicti*". *La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004, spec. p. 67 ss.

³⁷ Secondo D. NEGRI, "*Fumus commissi delicti*". *La prova per le fattispecie cautelari*, cit., p. 103, per quanto riguarda il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, il livello di equilibrio tra le opposte ragioni del singolo e dell'autorità, «traslato all'interno della struttura del reato, non giunge a toccare l'elemento della colpevolezza e si ferma ai profili materiali della tipicità».

presenza di situazioni criminose in atto, al fine di interrompere l'iter di queste ultime³⁸. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata pare orientata in senso contrario, affermando la legittimità di sequestri "impeditivi" anche in presenza di reati già completamente perfezionati e consumati³⁹. Ciò posto, se non si ritiene che la commissione di un reato legittimi di per sé stessa l'adozione di un provvedimento coercitivo e nell'impossibilità di limitare la cautela reale ai soli casi in cui si tratti di interrompere la permanenza o l'abitudine del reato, occorre almeno pretendere che il sequestro sia necessario per impedire la produzione di ulteriori conseguenze offensive del bene giuridico tutelato dalla fattispecie sostanziale provvisoriamente ipotizzata⁴⁰, essendo inaccettabile il ricorso ad esigenze di tutela di beni giuridici non penalmente rilevanti, individuati in sede giudiziaria⁴¹. Spetta, dunque, all'organo giurisdizionale individuare, con congrua motivazione sul punto, le conseguenze anti-giuridiche (ulteriori rispetto all'avvenuta consumazione del reato) della condotta, che si appalesano idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice invocata; esplicando, inoltre, quali elementi inducono a considerare attuale il pericolo che tali conseguenze si producano concretamente⁴². Qualora, invece, la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro rispetto al profilo dell'offensività, la misura cautelare reale non potrebbe essere concessa.

Ulteriori precisazioni si impongono in riferimento all'esigenza cautelare contemplata in via alternativa dalla disposizione: risulta evidente, infatti, che il sequestro preventivo non possa essere disposto adducendo genericamente la necessità di impedire che la libera disponibilità della res agevoli la commissione di altri reati. Questi ultimi – eventualmente esorbitanti rispetto alla cornice giuridica del procedimento in corso – non solo devono essere indicati specificamente nel provvedimento (e ancor prima, si deve ritenere, nella richiesta avanzata dal pubblico ministero), ma la loro commissione deve anche apparire, in base a circostanze concrete, come lo svolgimento logicamente conseguente alla realizzazione della fattispecie,

³⁸ Nell'intento di raccordare la lettera della disposizione con alcune categorie tradizionali del diritto penale sostanziale Cass., sez. III, sent. 2 febbraio 1996 n. 490, Morandi in *CED*, rv. 205404, ha osservato che «il concetto di protrazione del comportamento illecito è proprio del reato permanente, mentre la reiterazione della condotta criminosa richiama le caratteristiche del reato abituale e l'agevolazione della commissione di altri reati quello continuato»; precisando, tuttavia, che «le espressioni utilizzate non si limitano ad individuare solo dette figure di reati, ma tutti quelli che producono alcune delle conseguenze su evidenziate (ex. gr. istantanei con effetti permanenti e delitto tentato per rimanere alla enucleazione di alcune categorie generali)».

³⁹ Non importa che la condotta si sia già esaurita o l'evento naturalistico si sia già prodotto, con riferimento – rispettivamente – ai reati formali e a quelli materiali: le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare – si afferma – non si identificano con gli elementi costitutivi della fattispecie. Cfr., tra le molteplici pronunce emanate soprattutto in relazione a ipotizzate violazioni della normativa in materia edilizia e ambientale, Cass., sez. III, sent. 15 gennaio 2015 n. 5954, Chiacchiaro, in *CED*, rv. 264370. V. anche Cass., sez. III, sent. 18 settembre 2013 n. 42363, Colicchio, *ivi*, rv. 257526; Cass., sez. II, sent. 16 novembre 2006 n. 5225, Oro, *ivi*, rv. 235861; Cass., sez. III, sent. 4 dicembre 2001 n. 45986, Carletto, *ivi*, rv. 220329.

⁴⁰ A ben vedere nel medesimo senso si esprimeva già Cass., sez. un., sent. 29 gennaio 2003 n. 12878, Innocenti (in *Cass. pen.*, 2003, p. 1829 ss.), ove si affermava che «le conseguenze anti-giuridiche, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, attengono sostanzialmente al volontario aggravamento o protrarsi della offesa del bene protetto anche dopo la commissione della fattispecie penalmente illecita, ponendosi in stretta connessione con la stessa. D'altro canto, il collegamento di detti effetti pregiudizievole con il procedimento di repressione del reato comporta necessariamente che l'accertamento irrevocabile di questo sia idoneo ad impedire definitivamente il verificarsi delle conseguenze anti-giuridiche». In dottrina, nel medesimo senso, v. P. GUALTIERI, *Sequestro preventivo*, in *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati (in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, II, 2), Torino, 2008, p. 380.

⁴¹ Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al giudice di oltrepassare i confini segnati dalla fattispecie penale, conferendogli il potere di apprestare una tutela anticipata (mediante l'apposizione di un vincolo di indisponibilità su determinati beni) ad interessi non reputati meritevoli di presidio penale da parte dell'ordinamento. In questa prospettiva, ad esempio, la Corte di legittimità ha correttamente escluso che il sequestro preventivo possa essere disposto unicamente allo scopo di impedire la consumazione di un illecito amministrativo: Cass., sez. III, sent. 24 marzo 2011 n. 15614, Mengozzi, in *CED*, rv. 250391. Il problema del rapporto tra giudice ed interessi o situazioni giuridiche meritevoli di tutela è stato avvertito, nei suoi caratteri essenziali, anche in altri rami dell'ordinamento: cfr., ad esempio, il dibattito sul significato da attribuire al sintagma "danno ingiusto" nell'ambito dell'art. 2043 c.c., su cui si sofferma C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 2 ss. e 45 ss.

⁴² Vi sono state pronunce che hanno accolto coerentemente l'impostazione fatta propria dalle sezioni unite con la sentenza "Innocenti": cfr., ad esempio, Cass., sez. II, sent. 23 aprile 2010 n. 17170, De Monaco, in *CED*, rv. 246854; Cass., sez. III, sent. 12 dicembre 2007 n. 4745, Giuliano, *ivi*, rv. 238783. Da ultima, per la lucidità delle argomentazioni impiegate, merita di essere richiamata Cass., sez. VI, sent. 17 marzo 2015 n. 11308, Marioli, *ivi*, rv. 262832: secondo la Corte di legittimità, «circa il *periculum in mora*, occorre specificare come lo strumento cautelare non possa essere utilizzato per rimuovere le conseguenze dannose del reato», poiché «a tale scopo sono deputate le misure risarcitorie e ripristinatorie che possono essere adottate in seguito all'accertamento del fatto»; mentre «il sequestro preventivo mira ad evitare in concreto l'aggravamento delle conseguenze del reato», tenendo presente che queste ultime «non possono coincidere con il semplice fatto che la legalità sia stata violata». Facendo leva su queste premesse di carattere generale, nel caso di specie la Corte «registra [nel provvedimento impugnato] una carenza assoluta di motivazione circa il *periculum in mora* che legittima l'applicazione della misura cautelare», dal momento che tale provvedimento «non illustra le conseguenze dannose del reato, né le ragioni per cui tali conseguenze sarebbero in concreto rese più gravi in assenza della misura cautelare»; limitandosi, invece, a fare riferimento «in modo apodittico a fantomatiche esigenze di 'protezione idrogeologica dell'area', per colmare la lacuna costituita dalla mancata lesione ad un interesse diverso da quello all'esistenza di un regolare regime di concessione di beni demaniali».

che funge da presupposto per l'adozione della misura cautelare reale⁴³.

La motivazione circa la sussistenza del *periculum in mora* assume rilievo peculiare anche perché il codice di procedura penale distingue le tipologie di sequestro in base alle finalità che sostengono in concreto l'adozione della misura, ricollegando a tale distinzione anche conseguenze di ordine pratico⁴⁴. Per questa ragione, è indispensabile che il giudice espliciti le finalità del provvedimento al momento della sua applicazione «non solo al fine di garantire una verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, ma anche per permettere l'identificazione della natura propria del provvedimento»⁴⁵.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che l'accertamento del *periculum*, analogamente a quanto avviene per le misure cautelari personali, debba essere effettuato in concreto, sulla base di circostanze di fatto che inducano a ritenere altamente probabile ed imminente l'utilizzo della *res*, di cui si dispone il sequestro, in funzione strumentale ad un aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato, oppure ancora alla commissione di ulteriori illeciti penali. Eppure, anche su questo versante permangono imprecisioni e incertezze interpretative: meritano, invero, di essere considerate con attenzione le interazioni fra il requisito della pertinenza della *res* al reato (che delimita, seppur in modo elastico, il complesso degli oggetti suscettibili di sequestro) e il giudizio prognostico di cui si discorre.

In primo luogo, la disposizione fa riferimento ad oggetti che possano agevolare l'aggravamento del reato o la commissione di altri illeciti penali: di conseguenza, non è strettamente necessario che l'oggetto del sequestro costituisca il mezzo imprescindibile per la prosecuzione o la realizzazione dell'intento criminoso, essendo sufficiente che esso fornisca un apprezzabile contributo in tal senso⁴⁶. Ciò detto, l'errore logico in cui spesso incorre la giurisprudenza consiste nel ritenere l'accertamento in ordine alla pericolosità dell'oggetto del sequestro, in funzione di aggravamento del reato o della commissione di ulteriori illeciti penali, assorbito nel giudizio circa la pertinenza della medesima *res* rispetto al reato ipotizzato. A ben vedere i due profili, che – almeno in certi casi – tendono a sovrapporsi sul piano pratico, rimangono tuttavia concettualmente distinti e, come tali, necessitano di motivazioni autonome e indipendenti (seppur collegate), giacché autonomi e indipendenti sono anche i parametri di riferimento cui la valutazione deve rimanere ancorata⁴⁷.

⁴³ In questi termini si esprimeva la risalente pronuncia Cass., sez. III, sent. 26 gennaio 1998 n. 336, Vargeto, in CED, rv. 210331. Se così non fosse, il sequestro risulterebbe totalmente avulso da esigenze di prevenzione speciale correlate alla commissione di un (precedente) reato, venendo in tal caso il procedimento penale a costituire unicamente l'occasione contingente per imporre un vincolo di indisponibilità giuridica e materiale su determinati beni. In dottrina, si è correttamente rilevato che «il sequestro preventivo non presuppone propriamente un'indagine finalizzata all'esito finale del processo, ma alla situazione di pericolo 'immediato' che le cose pertinenti al reato, se lasciate nella libera disponibilità dell'imputato, indagato, terzo detentore o proprietario, possano aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Solo rispetto a tali nuovi episodi di reato si potrà porre un problema di previsione circa l'effettività della qualificazione criminosa»: P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991, p. 145.

⁴⁴ Cfr., sul punto, M. MONTAGNA, *Pluralità delle specie di sequestro ed onere di motivare*, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 295 ss.

⁴⁵ Così si esprimono M. CASTELLANO - M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *D. disc. pen.*, Torino, 1994, p. 104. Sul punto, v. anche Cass., sez. V, sent. 30 ottobre 2014 n. 52251, Bianchi, in CED, rv. 262164, nella quale, con riferimento al sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, successivamente confermato dal tribunale del riesame, in relazione ad una fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, si afferma: «per quanto attiene più specificamente a somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, il sequestro preventivo comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo. Ciò comporta che il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell'indagato o dell'imputato (caratteristica del sequestro conservativo), ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenza dinanzi specificato».

⁴⁶ È legittimo dubitare della reale efficacia delle formule utilizzate in giurisprudenza per delimitare il perimetro degli oggetti passibili di sequestro. In dottrina, infatti, si è correttamente osservato che «il sostrato fattuale della 'pertinenza' esprime la necessità di un collegamento – quale che sia – con la realizzazione della fattispecie criminosa oggetto di indagine e l'ambito di applicazione della formula normativa – lungi dall'essere rigidamente predeterminato e costante – viene a definirsi proprio nell'estrema variabilità del suo contenuto e nella conseguente flessibilità di utilizzo, in considerazione dell'impossibilità di predeterminare i confini delle esigenze cautelari in relazione all'estrema varietà dei reati ed alle infinite forme di manifestazione delle condotte criminose»: G. DE AMICIS, *Contrasti giurisprudenziali in tema di oggetto del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1876.

⁴⁷ Nel medesimo senso, v. *amplius* F. PORCU, *Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1350 - 1351. Anche P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 149, riconosce il valore della distinzione tra i due profili in esame, pur ritenendo le rispettive valutazioni concretamente inscindibili. In giurisprudenza, si segnala Cass., sez. VI, sent. 18 luglio 2012 n. 32807, Bellina Terra, in CED, rv. 253219, in cui si afferma: «se è vero che ogni bene può essere ritenuto pertinente al reato astrattamente ipotizzato in un provvedimento cautelare reale, salvo verificarne in concreto la necessaria presenza di un legame, anche indiretto, è pur vero che il presupposto del nesso pertinenziale della cosa al reato deve essere collegato – al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene – alla finalità di impedire che la libera disponibilità della cosa stessa da parte dell'indagato comporti il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dell'attività delittuosa. Si tratta, dunque, di una valutazione di merito che il giudice deve congruamente motivare sia con riguardo al profilo della specifica intrinseca e stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita che si ritiene commessa dalla persona indagata... sia con riferimento alla possibilità che quella attività venga reiterata o aggravata».

Fatte queste premesse, sulla scorta di considerazioni già emerse in dottrina⁴⁸, è forse possibile ipotizzare una distinzione tra due diverse ipotesi che si presentano nella prassi: giova differenziare – nell’ambito di applicazione della fattispecie processuale di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p. – le situazioni in cui il pericolo derivante dalla libera disponibilità della *res* si collega direttamente alla natura o alle caratteristiche intrinseche del bene medesimo, da quelle in cui – sempre ai fini del giudizio di pericolosità in concreto – assumono rilevanza le posizioni di soggetti determinati⁴⁹. Tale distinzione potrebbe trovare riscontri anche nell’ambito del discorso giustificativo del provvedimento di sequestro preventivo: mentre nella prima ipotesi risulta logicamente possibile e giuridicamente legittimo esimersi dall’approfondimento circa i profili soggettivi del reato e la personalità di coloro che ne siano eventualmente indiziati, ciò non dovrebbe essere consentito là dove la situazione di pericolo (che, si ricorda, costituisce il presupposto indefettibile per l’adozione della misura) derivi dalla libera disponibilità della medesima da parte di soggetti specificamente individuati⁵⁰. In quest’ultima evenienza, il giudice dovrebbe motivare le proprie valutazioni sia in riferimento agli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato (altrimenti mancherebbe il referente cui ricollegare l’insorgere delle esigenze di prevenzione) sia in riferimento al rischio che – in mancanza di un’apprensione immediata da parte dell’autorità – il predetto utilizzi la *res* per la realizzazione di intenti criminosi⁵¹.

Rimane da precisare che la ben nota pronuncia della Corte costituzionale – peraltro assai risalente – con cui si è negata la rilevanza dei “gravi indizi di colpevolezza” ai fini del giudizio

⁴⁸ Sul punto, v. *amplius* F. PORCU, *Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo*, cit., p. 1343 ss., spec. p. 1350 ss.; in precedenza nel medesimo senso, G. CANESCHI, *Connotazione oggettiva e soggettiva del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 594 ss.

⁴⁹ Si sarà notata la differenza di impostazione teorica rispetto alle posizioni dottrinarie richiamate nella nota precedente, pur meritevoli e scientificamente originali. In effetti, nell’opinione di chi scrive, l’eventuale rilevanza degli indizi di colpevolezza viene in rilievo – in ambito cautelare reale – non tanto in relazione al requisito del *fumus*, quanto invece in riferimento al cosiddetto *periculum*. In giurisprudenza, cfr. *Cass. sez. un. sent. 29 gennaio 2015 n. 31022*, Fazzo e altro (in *Cass. pen.*, 2015, p. 3437 ss., con nota di L. Paoloni), in cui si afferma: «La nozione di pertinenza di cui all’art. 321 c.p.p. delimita il campo di operatività del sequestro preventivo alla sua finalità, con l’effetto che la misura, come si è osservato in dottrina, finisce con l’assumere una ‘connotazione di natura sostanziale’, nel senso che il vincolo d’indisponibilità al quale la cosa è sottoposta scongiura il pericolo della *perpetuatio criminis* ovvero della commissione di altri reati»; per questo motivo, «la finalità di prevenzione che la misura persegue è mediata dalla cosa, considerata nel rapporto con la persona che ne ha la disponibilità, il che legittima il sequestro nei casi in cui lo stretto legame tra la persona e il bene sia la causa del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di reiterazione dell’attività criminosa» (*ibidem*, p. 3441).

⁵⁰ Si pensi alle situazioni in cui la pericolosità della *res* sia riconducibile principalmente all’utilizzo di essa da parte dell’indagato/imputato in virtù di competenze specifiche che egli possiede o al contesto organizzativo e operativo in cui potrebbe essere verosimilmente inserita (ad esempio, mezzi di trasporto impiegati per gli atti preparatori o successivi alla commissione di un reato; beni immobili utilizzati per l’esercizio di attività illecite; atti pubblici, documenti di identificazione o autorizzazioni amministrative utili per la commissione di frodi in danno al patrimonio privato o all’ordine economico). In tali circostanze, il discrimine tra beni episodicamente e beni strutturalmente collegati alla commissione di reati rischia di diventare evanescente (anche per la possibile sovrapposizione e concorrenza tra attività lecite e illecite in relazione al medesimo oggetto), come testimoniano le numerose pronunce giurisprudenziali sovente in contrasto l’una con l’altra (una esaustiva panoramica della casistica giurisprudenziale si trova in L. MILANI, sub. art. 321, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso - G. Illuminati, Padova, 2015, p. 1410 ss.). Piuttosto, si tratta di verificare se la mancata apposizione del vincolo reale crei una situazione di pericolosità, in quanto lasci la *res* nella disponibilità di un soggetto in grado di “valorizzarla” a fini penalmente illeciti. Frequente nella prassi è anche la richiesta di sequestro preventivo orientata al complesso dei beni aziendali in relazione ai reati di lesioni personali colpose (commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) o di impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno. In effetti, sembra logico distinguere due situazioni differenti. Se l’attività imprenditoriale viene svolta nel totale disprezzo delle precauzioni tese ad evitare la verificazione di infortuni o il criterio di economicità viene rispettato solo grazie all’impegno illecito di manodopera, la cautela reale rappresenta il mezzo indispensabile per impedire la prosecuzione dell’intento criminoso. Al contrario, nel caso in cui l’esercizio di legittime attività imprenditoriali conviva con taluni ipotizzati comportamenti illeciti, l’esame delle posizioni individuali dei soggetti coinvolti in ordine al reato presupposto, così come la valutazione circa il pericolo di protrazione degli illeciti in relazione al contributo dei predetti, diviene ineludibile al fine di giustificare la misura ablatoria in esame: sul tema, cfr. *Cass.*, sez. IV, sent. 24 aprile 2013 n. 18603, in *Arg. dir. lav.*, 2015, p. 1066 ss., con nota di D. IARUSSI.

⁵¹ Naturalmente, in tale contesto, potrebbero assumere rilevanza anche circostanze ulteriori, come la sopravvenuta circolazione giuridica del bene rispetto al momento in cui si ipotizza sia stato commesso il reato ovvero lo stato soggettivo di buona fede del soggetto che ne abbia la materiale disponibilità al momento in cui il provvedimento debba essere concretamente assunto. In queste ipotesi, per disporre l’apprensione coattiva del bene, dovrebbe essere necessaria una motivazione “rafforzata”, che espliciti le ragioni per cui la situazione di pericolosità si protrae nonostante le mutate circostanze di fatto rispetto al *tempus commissi delicti*. In giurisprudenza, sul punto, cfr. *Cass.*, sez. II, sent. 17 aprile 2015 n. 32647, Catgü, in *CED*, rv. 264524; *Cass.*, sez. VI, sent. 18 febbraio 2014 n. 18766, Giacchetto, *ivi*, rv. 259131; *Cass.*, sez. II, sent. 28 gennaio 2014 n. 5657, Scozzaro, *ivi*, rv. 258210. V. anche *Cass.*, sez. II, sent. 30 novembre 2011 n. 47411, Renerco, *ivi*, rv. 252049, che ritiene debba essere annullata l’ordinanza del tribunale del riesame che, violando l’obbligo stabilito dall’art. 125 comma 3 c.p.p., non abbia fornito una congrua motivazione in ordine al sequestro su beni del terzo acquirente in buona fede. Secondo *Cass.*, sez. II, sent. 11 gennaio 2007 n. 5649, Ferri e altri, *ivi*, rv. 236122, «la peculiarità della funzione del sequestro preventivo prescinde dalla liceità o meno delle cose, valorizzando invece la destinazione, sia pure indiretta, delle medesime, a fungere da mezzo di comunione con altri reati...pertanto, se è vero che oggetto di sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – è altrettanto vero che è sempre necessario che il tale oggetto sia collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato».

cautelare reale⁵², non sembra precludere l'opzione ermeneutica qui riferita. In quell'occasione, infatti, i giudici di Palazzo della Consulta operarono una ricostruzione del sequestro preventivo in termini di pericolosità intrinseca ed obbiettiva delle *res* interessate dall'apprensione⁵³. Considerato che ben altra è la realtà che si registra nella prassi giudiziaria – ove alla nozione di “cosa pertinente al reato” si riconducono oggetti anche non intrinsecamente collegati all'illecito penale che funge da presupposto per la cautela – non pare insensato proporre una rimodulazione dell'approccio originario.

5. Proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro “impeditivo”.

Altro profilo assai significativo, intimamente collegato al precedente, riguarda l'obbligo di motivare l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo in relazione ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari. Anche in questo caso, il dibattito si è polarizzato sulla possibilità di applicare per analogia la disciplina dettata in materia di misure cautelari personali (art. 275 c.p.p.) al settore delle cautele reali. Al di là delle argomentazioni prettamente tecniche, si è spesso sottolineata la circostanza per cui mancherebbero i presupposti per l'applicazione di tale disciplina, dal momento che nel settore delle cautele reali non si riscontra quella varietà di misure (ordinate in base alla graduazione del livello di afflittività delle medesime) che caratterizza l'ambito delle misure cautelari personali⁵⁴.

La Corte di cassazione, chiamata ad esprimersi in una vicenda concernente il sequestro di impianti produttivi per violazione della normativa penale a tutela dell'ambiente, ha preso esplicitamente posizione sul punto, ritenendo che la motivazione del decreto di sequestro preventivo debba esibire argomentazioni specifiche in ordine a ciascuno dei suddetti parametri⁵⁵. E ciò non sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 275 c.p.p.⁵⁶, bensì in ossequio a quella che è stata considerata una corretta interpretazione del requisito del *periculum* nell'ambito dello stesso art. 321 c.p.p. In particolare, per oltrepassare l'ostacolo empirico costituito dall'assenza di una pluralità di misure cui fare ricorso in sede cautelare reale, la Cassazione ha fatto esplicitamente riferimento alla possibilità di applicare una «meno invasiva misura interdittiva», analogamente a quanto consentito per le misure cautelari personali⁵⁷.

A ben vedere, l'approccio interpretativo descritto contiene il germe di un'innovazione di più ampio respiro nell'ambito del sistema cautelare. Invero, ritenere «meno invasiva» una misura interdittiva rispetto al sequestro “impeditivo” significa presupporre il passaggio da una concezione “statica” delle misure cautelari, incentrata sui differenti beni giuridici che ne vengono incisi, ad una concezione “dinamica”, in cui – ferma restando la diversità dei rispettivi presupposti – è il giudice a stabilire quale sia la misura maggiormente gravosa in considerazione degli interessi in gioco nel caso concreto⁵⁸. Ciò comporta conseguenze precise, sotto il profilo degli oneri motivazionali a carico del giudice investito di una richiesta di sequestro preventivo. Invero, ove ritenesse indispensabile la sua applicazione, egli sarebbe tenuto ad esporre le concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze previste dall'art. 321 c.p.p. non possono essere

⁵² Corte cost., sent. 9 febbraio 1994 n. 48, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1455 ss.

⁵³ Se ne avvede G. CANESCHI, *Connotazione oggettiva e soggettiva del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio*, cit., p. 605. Non a caso, nelle motivazioni redatte a sostegno della pronuncia viene conferito particolare rilievo all'ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca: cfr. Corte cost., sent. 9 febbraio 1994, cit., spec. § 6 (in *Cass. pen.*, 1994, p. 1467).

⁵⁴ Cfr., sul punto, M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, spec. p. 50-51.

⁵⁵ Cass., sez. III, sent. 15 dicembre 2011 n. 12500, Sartori, in *Cass. pen.*, 2012, p. 4166 ss., con nota di L. MILANI. Tale orientamento si è successivamente consolidato, anche in riferimento a vicende giudiziarie significativamente differenti dalla precedente: cfr. Cass., sez. V, sent. 7 maggio 2014 n. 21271, Konovalov, in *CED*, rv. 261509; Cass., sez. V, sent. 16 gennaio 2013 n. 8382, Caruso, *ivi*, rv. 254712.

⁵⁶ In questo senso, invece, si era espresso Cass., sez. V, sent. 21 gennaio 2010 n. 8152, Magnano e altro, in *CED*, rv. 246103.

⁵⁷ Cfr. Cass., sez. III, sent. 15 dicembre 2011, Sartori, cit., spec. § 3.1 (in *Cass. pen.*, 2012, p. 4168). In questa prospettiva, particolare interesse riveste il divieto temporaneo di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, di cui all'art. 290 c.p.p.

⁵⁸ Di conseguenza, non si potrebbe escludere *a priori* che una misura destinata ad incidere direttamente sulla libertà personale di un determinato individuo (che pure è un bene sovraordinato, nel nostro sistema costituzionale, rispetto alla proprietà privata e alla libertà di iniziativa economica) possa rivelarsi, alla luce delle circostanze del caso concreto, meno “grave” rispetto al sequestro preventivo. In dottrina, sul punto, v. R. LOFFREDO, *Procedimento decisorio e controlli in tema di sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 1991, II, p. 255-256: «seppure a prima vista provvedimenti limitativi della libertà fisica delle persone, potrebbero suscitare maggiore sensazione di afflittività rispetto ad analoghi provvedimenti limitativi destinati, però, ad incidere su interessi meramente patrimoniali, non si può disinvoltamente trascurare che il destinatario di un sequestro preventivo riceve pur sempre una cospicua limitazione della libertà personale nell'ottica dei rapporti economici».

soddisfatte attraverso misure diverse⁵⁹. Residuerebbe, in ogni caso, un'aporia di fondo del sistema cautelare, ineliminabile a dettato normativo invariato: il sequestro "impeditivo", infatti, rimarrebbe sottoposto a requisiti differenti – nonché meno stringenti – rispetto alle misure interdittive che fossero alternativamente applicabili, nonostante queste ultime possano venire considerate concretamente meno gravose⁶⁰.

6.

Prospettive.

Al legislatore processuale repubblicano va riconosciuto il merito di aver ricondotto entro una cornice unitaria le molteplici manifestazioni giurisprudenziali del sequestro con finalità preventive; tuttavia, la regolazione appare lacunosa, non includendo nella disciplina della cautele reali alcuna disposizione concernente la motivazione dei relativi provvedimenti. Si è, in tal modo, sottovalutata l'autonomia del dovere giuridico di motivare rispetto a quello di decidere, appiattendolo – più o meno consapevolmente – il primo sul secondo. Quando, invece, si prenda coscienza del fatto che «il discorso giustificativo giudiziale non appartiene tanto alla sfera della psiche del giudice, ma piuttosto al dominio dei fatti osservabili», si comprende anche l'importanza di uno statuto normativo della motivazione, nell'ambito del quale spetta alla legge regolare variabilmente – nel rispetto dei limiti costituzionali – le premesse e i caratteri della sequenza argomentativa che forma la struttura della motivazione⁶¹.

In assenza di questi presupposti, la motivazione rischia di cadere nell'irrelevanza giuridica, senza poter svolgere le fondamentali funzioni di garanzia cui si è accennato in apertura⁶². Il ritardo sul punto appare ancor più grave, ove si consideri che proprio in riferimento al sequestro "impeditivo" – particolarmente esposto alle pressioni derivanti dalle istanze di difesa sociale – il giudice necessiterebbe di un modello legale di motivazione⁶³. Inoltre, si trascura che l'obbligo giuridico di motivare secondo una sequenza logica definita potrebbe avere sulle decisioni cautelari un impatto ancora maggiore rispetto alle sentenze di merito, dal momento che nel contesto cautelare risulta praticamente annullato lo iato temporale che normalmente separa il contesto di decisione da quello di giustificazione (reciprocamente influenzantesi, secondo le acquisizioni della epistemologia contemporanea)⁶⁴.

Tutto è perduto, dunque? Non necessariamente, se è vero – come si è cercato di dimostrare – che dagli arresti giurisprudenziali, non di rado ispirati dall'elaborazione dottrinale, emerge faticosamente una struttura in *feri* della motivazione del sequestro "impeditivo"⁶⁵. Naturalmente, si procede per tentativi ed errori, ma in ogni caso deve essere visto positivamente il percorso di arricchimento dei contenuti e delle sfumature dei requisiti del sequestro "impeditivo", dal momento che «un minor rigore nell'individuazione dei presupposti della misura cautelare si traduce da una parte in obblighi motivazionali meno stringenti, dall'altra nella limitazione

⁵⁹ Nel medesimo senso, v. E. CONFORTI - A. MONTESANO CANCELLARA, *Il sequestro nel procedimento penale*, Milano, 2014, p. 44.

⁶⁰ In ultima analisi, a parere di chi scrive, per attuare coerentemente le proposte interpretative descritte – estendendo al settore delle cautele reali i criteri di scelta delle misure di cui all'art. 275 c.p.p. – sarebbe necessario riconsiderare la rigida partizione sistematica tra misure cautelari personali e reali, enfatizzata a suo tempo dalla Corte costituzionale al fine di giustificare la diversa declinazione dei diritti spettanti alla difesa, in considerazione dei beni giuridici rispettivamente interessati dalle misure medesime: cfr. Corte cost., sent. 9 febbraio 1994 n. 48, in *Cass. pen.*, 1994, spec. p. 1467).

⁶¹ Per una critica serrata alla cosiddetta "fallacia mentalistica" nell'ambito della teoria generale della motivazione, cfr. E. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 196 ss., da cui è tratta anche la citazione che precede nel testo (*ibidem*, p. 197).

⁶² V. *supra*, § 2.

⁶³ In assenza di quest'ultimo, egli rischia di divenire – alternativamente – sostenitore od oppositore dei malumori della comunità interessata dagli effetti lesivi o pericolosi del reato ipotizzato, soprattutto nei casi in cui l'attività di vigilanza degli organi amministrativi preposti alla tutela di interessi diffusi o collettivi si sia dimostrata inadeguata o intempestiva.

⁶⁴ Sui rapporti tra *context of discovery* e *context of justification*, v. *amplius* G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2015, p. 25 ss., ove si evidenzia come nei casi in cui «la persona che opera una opzione sa di doverla motivare (ed è la situazione tipica in cui si trova il giudice), non può prescindere completamente da tale obbligo e quindi già si trova il campo delle eventuali soluzioni ridotto a quello delle scelte ragionevolmente giustificabili» (*ibidem*, p. 27).

⁶⁵ A parere di chi scrive, dunque, alla luce delle evoluzioni più recenti vi sarebbero elementi per rivedere – almeno in parte – il giudizio fortemente critico espresso autorevolmente in passato (v. *supra*, § 1 nt. 3). Tuttavia, occorre riconoscere che tale evoluzione ha riguardato principalmente l'istituto del sequestro preventivo "tipico" o "impeditivo", senza intaccare la diversa ed autonoma figura del sequestro finalizzato alla confisca, nel cui contesto si assiste ancora innegabilmente ad una significativa semplificazione degli obblighi motivazionali. Cfr., sul punto, A. SCALFATI, *L'ombra inquisitoria sul sequestro preventivo in funzione di confisca*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 3, p. 1 ss. e G. CANESCHI, *La valutazione della gravità indiziaria per l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2016, n. 1, p. 13 ss.

dei profili censurabili in sede di impugnazioni cautelari»⁶⁶.

Quale futuro, in conclusione, per la motivazione nell'ambito del sequestro preventivo "tipico"? Nel breve periodo è possibile individuare due scenari alternativi. Il primo ricalcherebbe, con un intervento legislativo, le recenti evoluzioni in tema di misure cautelari personali⁶⁷. Se così non fosse, potrebbe proseguire lo sviluppo pretorio dell'istituto.

Per quanto riguarda il futuro meno prossimo, è legittimo chiedersi – anche sulla scorta delle osservazioni formulate in precedenza⁶⁸ – se la rigida partizione sistematica del libro IV del c.p.p. sia destinata a reggere l'urto del tempo o se, invece, non subirà un processo di progressiva armonizzazione nella disciplina delle differenti tipologie di misure, con l'emersione di una sorta di "parte generale", contenenti i principi comuni alle misure cautelari nel procedimento penale⁶⁹.

Nell'ottica degli equilibri generali tra diritto penale e processo, comunque, il sequestro preventivo pare destinato a rivestire ancora un ruolo "strategico", poiché attraverso di esso il processo penale si fa direttamente carico delle istanze di protezione espresse dalla collettività, soprattutto quando vengano in rilievo interessi collettivi o diffusi meritevoli di protezione⁷⁰.

⁶⁶ In questi termini, F. PORCU, *Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1360. Nel medesimo senso si esprimeva, con incisive osservazioni, già G. VICONTE, *Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 360-361.

⁶⁷ Per un'analisi del più recente provvedimento normativo concernente, tra l'altro, la disciplina della motivazione in ambito cautelare personale, non si può che rinviare al complesso e ricco contributo di G. ILLUMINATI, *Verso il ripristino delle garanzie in tema di libertà personale dell'imputato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1131 ss. Ancor più specifico, in merito al significato e alla portata delle recenti modifiche in tema di motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale in funzione cautelare, il contributo di C. SCACCIAOCE, *Il controllo sul potere cautelare dopo la legge n. 47 del 2015*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 3, p. 136 ss.

⁶⁸ V. *supra*, § 5 spec. nt. 60.

⁶⁹ Sulle significative similitudini normative tra i due versanti cautelari, riferibili attualmente soprattutto ai rispettivi procedimenti applicativi, cfr. G. CANESCHI, *Connotazione "oggettiva" e "soggettiva" del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 603. Di «promiscuità culturale» tra coercizione personale e coercizione reale, in funzione del convergente impegno di tutela delle posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, discorreva in tempi non recenti A. BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999, p. 159 ss. Successivamente, il parallelismo è stato ripreso anche da M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, p. 46 ss., pur riconoscendo non solo i «dati comuni» ma anche gli «elementi differenziali» che caratterizzano il sistema cautelare penale. Insiste, invece, sulla legittimità di una netta demarcazione normativa tra le misure cautelari personali e quelle reali, alla luce delle scelte assiologiche compiute con l'adozione della Costituzione repubblicana, Cass., sez. un., sent. 28 marzo 2013 n. 26268, Cavalli (in *Cass. pen.*, 2013, p. 4338 ss., con nota di M.E. GAMBERINI), spec. § 11 (*ibidem*, p. 4347 - 4348).

⁷⁰ Questa osservazione – originariamente avvalorata dalle "prassi promozionali" registratesi nel decennio antecedente alla codificazione processuale – risulta confermata anche oggi, tanto che il legislatore ha ritenuto di intervenire per ridisegnare la disciplina dell'istituto in uno specifico settore di applicazione, a seguito delle vicende cautelari aventi per oggetto complessi aziendali e impianti produttivi (sul punto, cfr. P. TONINI, *Il caso ILVA induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1153 ss.).